## TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - Sezione Lavoro

## G.I. Dott.ssa Casari - R.G.217747/03 - Ud. 12/04/2005

## **NOTE**

**PER**: (Omissis)

(Avv. Serafina Denise Amendola) - ricorrenti -

<u>CONTRO</u>: Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Roma "La Sapienza",

(Avvocatura Generale dello Stato) - resistenti -

\*\*\*\*\*

<u>Sintesi della domanda</u> - con ricorso e pedissequo decreto notificati il 31.05.2004, i ricorrenti - asserendo di aver frequentato a tempo pieno dall'a.a. 1998/1999 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", le Scuole di Specializzazione in Psichiatria e Medicina del Lavoro (discipline oggetto di reciproco riconoscimento comunitario) - chiedevano:

- 1) in via principale, in applicazione del d.lgs. n.368/1999 attuativo della direttiva comunitaria 93/16/CEE, il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati con contratto di formazione-lavoro nell'ambito del loro rapporto con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e conseguente trattamento economico, normativo e previdenziale;
- 2) contestualmente, chiedevano la condanna dei resistenti al pagamento, anche per coloro avessero nel frattempo esaurito il corso di specializzazione, di quanto non percepito per effetto del mancato riconoscimento di tale trattamento (per differenze retributive, ferie non godute, mancato versamento dei contributi previdenziali, ecc.);

- 3) in via subordinata, nel caso di mancato riconoscimento dei richiamati diritti, la condanna dello Stato Italiano per mancata attuazione della direttiva 93/16/CEE al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti nella misura di Euro 50.000,00 ciascuno:
- **4) in via ancora più subordinata**, in applicazione del d.lgs. n.257/1991, la condanna dei resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio;
- 5) in ogni caso, la condanna dei resistenti al pagamento degli interessi sulle somme dovute, delle spese e degli onorari del presente giudizio.

<u>La costituzione dei resistenti</u> – Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano tutte le amministrazioni convenute, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto della avverse domande per i seguenti motivi:

1) in via pregiudiziale, eccepivano il difetto di giurisdizione della A.G.O. perché si tratterebbe di pretese assai anteriori rispetto al 30.06.1998 (D.Lg.vo n.80/1998);

- tale eccezione appare del tutto infondata dal momento che l'oggetto della domanda scaturisce per tutti i ricorrenti da un rapporto instaurato nel mese di novembre 1998 (data di iscrizione alla scuola di specializzazione), dunque successivamente all'entrata in vigore del d.lgs n.80/1998. La sentenza del massimo giudice amministrativo (n.445/2004) citata da controparte si riferisce alla domanda del medico specializzando, frequentante i corsi in data anteriore al 1991, ed in quanto tale volta ad ottenere il riconoscimento della borsa di studio ai

sensi della normativa comunitaria in materia attuata con D.Lgs. n.257 dell'8 agosto 1991, mentre nel caso di specie la domanda è diretta ad ottenere l'applicazione non già delle norme in materia di pubblici servizi, bensì delle norme giuslavoristiche introdotte successivamente dalla direttiva comunitaria 93/16/CEE attuata dal d.lgs. n.368/1999 con il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati con contratto di formazione/lavoro con ogni beneficio sul piano retributivo e previdenziale;

- 2) nel merito, i resistenti eccepivano l'infondatezza della richiesta dei ricorrenti assumendo l'inoperatività nei loro confronti delle pronunce giurisdizionali sul rapporto dei medici specializzandi che non avevano usufruito della borsa di studio istituita con d.lgs. n.257/1991 e della previsione normativa introdotta con la legge n.370/1999 per gli iscritti in data anteriore al 1991 che non avessero fatto ricorso;
  - le argomentazioni svolte dai resistenti sul punto sono fuorvianti e destinate a creare confusione in ordine all'individuazione della materia del contendere:
  - fuorviante è, infatti, il richiamo alla giurisprudenza relativa alla tardiva emanazione del d.lgs n.257/1991 atteso che, come si è più volte sottolineato, nel caso di specie si invoca l'applicazione della successiva e diversa disciplina introdotta con il d.lgs n. 368/1999 e non già quella precedente;
  - fuorviante è, inoltre, il richiamo alla legge n.370/1999 la quale ha ad oggetto solo ed esclusivamente le sentenze del TAR passate in giudicato "per i medici ammessi presso le università alle scuole di

specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991" (art.11, comma 1), per i quali subordina il diritto alla corresponsione della borsa di studio all'accertamento delle condizioni ricordate dalla controparte; non può, dunque, essere fatto il raffronto di tale situazione con quella dei ricorrenti per i quali le condizioni per il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati con contratto di formazione/lavoro percependo un trattamento economico onnicomprensivo ed un trattamento contributivo e previdenziale, sono quelle contemplate negli artt.38, 40, 41 d.lgs. n.368/1999; come è stato ben precisato nel ricorso introduttivo, mentre nella parte relativa ai diritti le norme introdotte con il d.lgs n.368/1999 sono rimaste inattuate, nella parte relative ai doveri hanno trovato piena attuazione cosicché i ricorrenti hanno regolarmente seguito il programma di formazione (art.38), astenendosi dall'esercizio della libera professione (art.40), con un impegno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno (art.40, co.2). Su ciò, peraltro, non vi è stata specifica contestazione dei ricorrenti;

- 3) nel merito, inoltre, i resistenti sollevavano eccezione di prescrizione del diritto azionato assumendo l'intervenuta decorrenza del termine quinquennale ribadito dalla "copiosa" giurisprudenza citata;
  - ebbene, l'assunto non meriterebbe nemmeno replica se non fosse che o i ricorrenti sono incorsi in un macroscopico errore (poiché, tutti i ricorrenti hanno seguito il corso di formazione dal 1998 al 2003, con prescrizione, dunque, scadente nel 2008) o hanno volutamente fatto

ricorso ad argomenti fuorvianti per insistere sull'assurdo ed insostenibile parallelo con la situazione dei medici che non hanno usufruito della borsa di studio, ingenerando, così, confusione nel lettore:

- 4) infine, i resistenti chiedevano il rigetto della domanda per una presunta disparità di trattamento rispetto a quanti hanno svolto il corso di studi sotto la vigenza d.lgs. n.257/1991 ed a quelli che per ottenere la borsa di studio previstala tale decreto hanno proposto ricorso in via giudiziale;
  - anche tale assunto si commenta da solo, giacchè non può sussistere disparità di trattamento tra situazione non omogenee. Paradossalmente, seguendo il ragionamento di controparte, si dovrebbe negare ogni nuovo diritto introdotto normativamente per non creare disparità con quanti prima dell'innovazione non ne avevano potuto beneficiare. Si rammenta che la situazione giuridica soggettiva invocata dai ricorrenti nasce da una direttiva comunitaria introdotta successivamente a quella attuata con il d.lgs n.257/1991;
- 5) infine, i ricorrenti chiedevano il **rigetto delle domande di risarcimento** assumendo che i ricorrenti non abbiano svolto i corsi di specializzazione nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme comunitarie;
  - anche tale ultima eccezione appare infondata, giacchè controparte si riferisce ancora alle condizioni indicate dalla giurisprudenza formatasi sulle pretese dei vecchi specializzandi e recepite nella legge n.370/1999, dimenticando che per i nuovi specializzandi, invece, deve farsi riferimento al d.lgs n.368/1999 che ha introdotto una serie di obblighi che ogni specializzando è tenuto a rispettare; tali obblighi di fatti

rappresentano le modalità di svolgimento di ogni corso di specializzazione ed ogni iscritto è tenuto a rispettarli per conseguire il titolo, cosicché è sufficiente dimostrare di essere iscritto al corso e/o di aver conseguito il relativo titolo, per ritenere implicitamente e necessariamente provata l'osservanza di siffatte condizioni. Tale prova è stata fornita dai ricorrenti (i quali, nel frattempo, hanno tutti conseguito al specializzazione e si riservano di depositare il relativo titolo nella fase istruttoria) e non è stata specificamente contestata dai ricorrenti.

All'udienza dell'8/07/2004 il GI rinviava per la trattazione concedendo termine per le presenti note autorizzate.

Alla luce dei rilievi svolti, pertanto, si impugna e contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito e si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Roma, 21 febbraio 2005.

Avv. Serafina Denise Amendola